

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/601 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 2187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e le sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I della direttiva.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale conformemente alla direttiva 96/23/CE e attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»).
- (4) La Repubblica dominicana ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica dominicana per il miele.
- (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alle Isole Falkland per l'acquacoltura.
- (6) La Commissione ha invitato la Polinesia francese a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo al miele. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per il miele non è stato sviluppato in quanto la Polinesia francese non prevede di esportare miele nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per il miele andrebbe eliminata dall'elenco. La Polinesia francese ne è stata informata.
- (7) La Commissione ha invitato la Namibia a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo alla selvaggina selvatica. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per la selvaggina selvatica non è stato sviluppato in quanto la Namibia non prevede di esportare selvaggina selvatica nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per la selvaggina selvatica andrebbe eliminata dall'elenco. La Namibia ne è stata informata.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).



- (8) La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica di Corea per il pollame.
- (9) Saint Pierre e Miquelon ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon per il pollame.
- (10) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽¹⁾ autorizza Singapore a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate. Per consentire tale attività la voce relativa a Singapore figurante nell'elenco dovrebbe comprendere gli equini, la selvaggina selvatica e la selvaggina d'allevamento, ma andrebbe limitata ai prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. Singapore e la Nuova Zelanda ne sono stati informati. Nella voce dell'elenco relativa a Singapore è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che definisca tale limitazione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 maggio 2016 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina selvatica provenienti dalla Namibia nonché le partite di miele provenienti dalla Polinesia francese, purché l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 31 marzo 2016 in conformità alla decisione 2011/163/UE.


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (G.U.L. 73 del 20.3.2010, pag. 1).




ALLEGATO

«ALLEGATO


Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Stini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								X
AE	Emirati arabi uniti							X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia					X	X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X




Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X					X						
FO	Isole Faer Øer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X		
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (1)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X	X (1)					
KG	Kirghizistan												X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
KR	Corea del Sud					X	X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia						X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X (3)					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (6)	X	X	X (2)	X (2)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (6)	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (2)	X (2)	X (2)	X (6)	X (2)	X	X (2)			X (6)	X (6)	
SM	San Marino	X		X (2)									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIJG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8) Soltanto per i prodotti a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e caricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.»

